

**PROPOSTA DI DEFINIZIONE
DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE AL 31/12/2013
(PETIZIONE AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA COSTITUZIONE)**

1. **La parte convenuta “costituita”**, in tutte le cause civili aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie, contrattuali od extracontrattuali, d'importo capitale non superiore a 250 mila Euro (interessi, rivalutazione ed oneri di spesa esclusi), pendenti in 1° grado in Tribunale, può proporre alla parte “attrice”, con atto comunicato a mezzo r.a.r. o notificato a mezzo PEC, per il tramite del proprio procuratore costituito, entro il termine di 30 giorni dalla promulgazione della legge [attuativa della presente petizione], una soluzione transattiva della lite, precisando esclusivamente l'importo, comprensivo di interessi e di spese legali, offerto a titolo di definizione immediata della lite. Tale procedura è condizionata al versamento all'erario di una tassa pari a ...% dell'importo offerto ; quindi, la parte proponente dovrà allegare copia del relativo versamento alla predetta proposta, come sopra comunicata o notificata, indicandone gli estremi nella proposta stessa, a pena di nullità dell'offerta.

2. **La parte “attrice”**, ricevuta la proposta della parte convenuta, come sopra comunicata o notificata, avrà le seguenti opzioni :

a) Accettare la proposta medesima, con atto comunicato o notificato nelle forme di cui al punto 1, e definire, così, la lite, con la conseguente estinzione di diritto del giudizio. Il mancato riscontro di parte attrice alla proposta di parte convenuta entro il successivo termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione o della notifica di cui al punto 1, dovrà intendersi come tacita accettazione e la proposta di parte convenuta costituirà, ad ogni effetto di legge, titolo esecutivo per la parte attrice.

b) Non accettare tale proposta e riassumere, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima, la causa in un giudizio di seconda istanza presso lo stesso Tribunale adito, con un diverso giudice, così superando un grado di giudizio.

c) Riscontrare la richiesta della parte convenuta con una propria contro-proposta, richiedendo un aumento percentuale dell'importo “transattivo” indicato da parte convenuta. Quest'ultima avrà 30 giorni di tempo per accettare tale proposta oppure riassumere la causa in seconda istanza avanti al medesimo Tribunale, con un diverso giudice, così superando un grado di giudizio. In caso di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della notificazione della contro-proposta di parte attrice, si avrà la cessazione della materia del contendere, il giudizio si estinguerà di diritto e la predetta contro-proposta di parte attrice diventerà titolo esecutivo, ad ogni effetto di legge.

3. **In caso di mancata “attivazione” della parte convenuta, nel termine e con le forme di cui al punto 1, la parte “attrice” potrà comunque attivarsi**, trascorsi 45 giorni dalla promulgazione della legge, proponendo e offrendo alla controparte una riduzione dell'importo pecuniario, richiesto con la domanda iniziale, di almeno il 30%, mediante l'invio di un atto comunicato e notificato nelle forme di cui al punto 1, entro il termine successivo di giorni 60 dalla data di promulgazione della legge, indicando in tale suo atto gli estremi del versamento all'erario di una tassa pari a ...% dell'importo offerto e allegando copia della ricevuta del relativo versamento, a pena di nullità dell'offerta. La parte convenuta, a sua volta, avrà 30 giorni di tempo per accettare la proposta e definire così la lite, oppure potrà riassumere la causa in seconda istanza presso lo stesso Tribunale, con un diverso giudice, così superando un grado di giudizio. Il mancato riscontro di parte convenuta

alla proposta di parte attrice entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'atto come sopra comunicato o notificato dovrà intendersi come tacita accettazione e la proposta di parte attrice diventerà titolo esecutivo, ad ogni effetto di legge.

4. **Le iniziative in “attivazione”, di cui sopra, devono essere, in ogni caso, promosse entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.** La “riassunzione” sarà fatta con una comparsa contenente le indicazioni di cui all'art. 125, nn. 1-5, disp. att. c.p.c., nonché l'esplicito riferimento alla legge promulgata, dinanzi allo stesso Tribunale in composizione monocratica, con giudice diverso, il quale giudicherà in un unico grado di merito, con una sentenza non motivata, composta dal solo dispositivo e dalla mera indicazione dei fatti e delle norme che fondano la decisione e delimitano l'oggetto dell'accertamento, ma soggetta a ricorso per cassazione e, quindi, da motivarsi in modo completo solo in caso di avvenuta impugnazione.

Leandro Burgay

NOTE: 1) Come è noto, il doppio grado di giudizio di merito, avanti ai giudici ordinari, non è coperto da alcuna garanzia costituzionale ; ma, in ogni caso, qui viene salvaguardato il doppio grado di giurisdizione (di merito e di legittimità), in conformità al principio consacrato nell'art. 111 comma 7 della Costituzione.

2) Qualora l'imposizione del previo versamento della tassa all'Erario (pari a ...% dell'importo offerto) fosse ritenuta suscettibile di censure di incostituzionalità, potrebbe prevedersi che la legge favorisca la predetta “definizione” delle liti, riducendo l'imposta di registro al 50% (o comunque adottando analoghi benefici fiscali “incentivanti”). I dubbi di incostituzionalità dovrebbero, comunque, essere neutralizzati, configurando con maggior rigore siffatta imposizione come vera e propria tassa (e non già come imposta indiretta), ossia quale puro costo o corrispettivo del servizio pubblico, prestato dagli organi giurisdizionali dello Stato, al pari di quanto accade con il c.d. “contributo unificato”. Non v'è, infatti, alcun principio costituzionale che imponga l'assoluta “gratuità” di quel fondamentale servizio.

3) Il meccanismo del c.d. “silenzio-assenso”, oltre a non porsi in contrasto con alcuna garanzia costituzionale, è già stato ripetutamente adottato dal legislatore in molti altri settori dell'esperienza giuridica (non escluso l'ambito processuale : ad es., con la legge n. 263 del 28/12/2005).

4) La proposta può essere teoricamente estesa anche a tutte le liti aventi ad oggetto altre fattispecie civilistiche (disciplinate nei Libri I-III del codice civile), diverse da quelle originariamente e strettamente “pecuniarie” (o “contrattuali”, in base al Libro IV), le quali possano comunque risolversi con un'offerta ed una definizione di carattere economico-patrimoniale. Si potrebbe prevedere un pagamento in tempi brevissimi oppure un deposito obbligatorio della somma offerta a definizione: ciò spingerebbe certamente molti creditori ad accettare l'offerta ed il numero delle mediazioni “facoltative” potrebbe elevarsi notevolmente.

5) I professionisti legali , procuratori delle parti “costituite”, con il proposto meccanismo avranno comunque la garanzia di mantenere il patrocinio del proprio cliente per almeno un grado di giudizio, a differenza di quanto accade con l'applicazione di altri meccanismi (ad es., con la mediazione obbligatoria, ai sensi degli artt. 1-11 del d. lgs. 4.3.2010, n. 28). D'altronde, a fronte di tale stabile garanzia difensiva, l'espedito della non-motivazione (o della motivazione condizionata all'avvenuta proposizione

dell'impugnazione) – che l'art.2, 1° comma, lett.b, n. 1, del d.d.l. collegato alla Legge di Stabilità 2014, sull'efficienza del processo e sull'eliminazione dell'arretrato, tende a generalizzare per la definizione di qualsiasi giudizio di primo grado – ben potrebbe essere circoscritto alle sole decisioni emesse in un unico grado dal tribunale, a seguito del meccanismo deflattivo, come sopra delineato ai punti 1-4 del testo. Il circoscrivere tale espediente a queste sole ipotesi di eccezionale deflazione ne ridurrebbe notevolmente il rischio di incostituzionalità, atteso che l'art. 111, comma 6, della costituzione appare perentorio nel generalizzare l'obbligo di motivazione per “tutti i provvedimenti giurisdizionali”, a sugello delle garanzie fondamentali sul processo “giusto”.

6) I 400 Giudici Ausiliari, istituiti nel 2013 dal c.d. “Decreto del fare” (d.l. 21.6.2013, n. 69, conv. In l. 9.8.2013, n. 98), potranno quindi essere destinati a trattare le cause di seconda istanza, relative al contenzioso civile riassunto in tribunale, mentre i giudici di appello potranno affrontare con maggiore serenità ed impegno le circa 500.000 cause in corso per ridurle in termini accettabili, grazie al fatto che per alcuni anni non perverrà loro alcun appello relativo al contenzioso civile arretrato in corso di definizione in Tribunale ai sensi delle nuove disposizioni di legge.

7) Il versamento all'erario della tassa, prevista per la procedura, potrebbe portare nelle casse dello Stato oltre 1 miliardo di euro, mentre la definizione di circa 1 milione di cause (preventivate) potrebbe portare ad un risparmio di costi “complessivi” per alcuni miliardi di euro, tenendo presente anche il superamento “obbligato” di un grado di giudizio per le cause in contenzioso.

8) Si tratta, dunque, di una proposta semplice, di sicuro effetto e agevolmente praticabile (per così dire, a costo “zero”, e cioè senza alcun aggravio di costi per lo Stato), al fine di eliminare in poco tempo gran parte del contenzioso civile e così agevolare una riforma globale della giustizia, volta a garantire finalmente l'effettività della tutela degli aventi diritto, per riconoscere a ciascuno in tempi ragionevoli ciò che gli è dovuto, con enormi benefici (in particolare) per le imprese e per gli investimenti produttivi in Italia, con una immediata ricaduta economica.